

Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale

Ing. Massimo Rizzati

**COORDINAMENTO TECNICO DELLE
REGIONI**

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; *(dichiarazione di corretta installazione, idoneità all'impiego etc.)*

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

(controlli effettuati successivamente ad eventi sismici)

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Attrezzature messe in servizio in data antecedente al DPR 459/94

Dlgs 81/08 All.VI

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. (ex art. 179 DPR 547/55)

L'obbligo di registrazione deriva dall'apposita sezione del mod. I, parte integrante del DM 12/09/1959, denominata «verifica trimestrale di funi e catene»

Attrezzature messe in servizio successivamente al DPR 459/94

Allegato I punto 4.4.2 lett. b) Registro di controllo

Nel registro di controllo oltre alle attività riguardanti la vita e l'utilizzo della gru (riparazioni, sostituzioni di parti, etc.), devono essere annotati tutti i controlli periodici secondo le cadenze previste dal fabbricante (trimestrali, semestrali, etc.)

Prescrizione

Consente agli Organi di Vigilanza di impartire al contravventore l'ordine di rimuovere la situazione di pericolo, fissando un termine per la regolarizzazione (D.lgs 758/94)

*Considerato che il legislatore specifica che la prescrizione deve essere impartita “nel caso in cui sia stata accertata una **contravvenzione**”, cioè quando l'illecito (inosservanza alle norme) che determina il rischio è riconducibile all'azione o all'omissione del datore di lavoro. A titolo di esempio, tale procedura può essere attivata in caso di «vizio palese» di una attrezzatura di lavoro con marcatura CE.*

La **prescrizione** idonea ad eliminare il rischio può contenere:

a) indicazioni precise se:

- è possibile una sola soluzione, oppure

- le soluzioni possibili possono essere realizzate senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante dell'attrezzatura ai fini della sicurezza *(soluzioni diverse possono comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova valutazione degli stessi e, quindi, una "rimarcatura" CE dell'attrezzatura)*;

b) indicazioni generiche se:

- esistono più soluzioni possibili ed ugualmente idonee;

- a seconda della soluzione adottata può essere necessario intervenire sulle scelte progettuali previste dal fabbricante con gli stessi obblighi sopra richiamati.

In questo caso è opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di adeguare l'attrezzatura rivolgendosi al costruttore della stessa o ad altro tecnico di sua fiducia.

Disposizione

Strumento che può essere utilizzato dagli organi di vigilanza sia quando si ravvisa una situazione di pericolo che non implica contravvenzione di una precisa norma di legge, sia quando è la stessa norma che rimette all'organo di vigilanza il compito di precisare, derogare o modificare quanto in essa disposto.

Nel caso di situazione di rischio riconducibile a “vizio occulto”, dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro ,pertanto, non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l'organo di vigilanza di impartire “idonea **disposizione** in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro”.

- Nei confronti del datore di lavoro la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: **eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche** (che coinvolgono oppure no l'attrezzatura), **organizzative o procedurali ritenute più idonee**
- A seconda del tipo di rischio può essere necessario, in attesa dell'adeguamento, diffidare il datore di lavoro al divieto d'uso o all'allontanamento della macchina dal ciclo produttivo.